

*Cat A Italia*

## STATUTO

### **CAT A ITALIA ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 1 - Denominazione.**

L'Associazione prende il nome di "CAT A ITALIA ASSOCIAZIONE". Nel presente Statuto sarà usato per abbreviare : CAT A ITALIA.

#### **Art. 2 - Emblemi.**

La bandiera di Classe è bianca quadrata di cm 40 di base sulla quale è impresso il segno distintivo di Classe in colore rosso.

Il segno distintivo di Classe, da usarsi anche come distintivo della CAT A ITALIA è una A sottolineata da due linee uguali parallele.

Il segno distintivo di Classe può essere usato da tutti i soci indistintamente che non abbiano posizioni irregolari nei riguardi dell'Associazione; è fatto tassativo divieto a chiunque altro di farne uso senza specifica autorizzazione della CAT A ITALIA.

#### **Art. 3 - Sede.**

La sede dell'Associazione rimane fissata presso la residenza del Presidente in carica.

#### **Art. 4 - Scopi.**

L'associazione, ha come suo scopo di promuovere la diffusione e l'organizzazione della Classe, per lo svolgimento di un'attività velica, dirigendola e amministrandola nel rispetto della volontà dei soci. Non ha scopi di lucro.


L'associazione si riconosce come parte integrante di I.A.C.A. (International A Class Association). Ne accetta l'autorità in ambito internazionale, lo statuto ed i regolamenti approvati nei termini prescritti e riconosce i poteri conferiti alle cariche elette in accordo con "I.A.C.A. Consitution Act". La CAT A ITALIA partecipa attivamente alle attività I.A.C.A., esprime il proprio voto ai sensi dello statuto e collabora per la promozione e lo sviluppo della classe a livello mondiale.

Qualsiasi iniziativa riguardante l'affermazione, lo sviluppo, la diffusione e le attività della Classe nell'ambiente della vela dovrà essere sostenuta e svolta dall'Associazione secondo le norme contenute nel presente Statuto.

L'Associazione intratterrà ogni necessario ed utile rapporto con l'organizzazione della F.I.V., con la I.A.C.A., con i cantieri costruttori, i venditori, i progettisti, la stampa, gli organi d'informazione.

#### **Art. 5 - Disponibilità finanziarie.**

Le disponibilità finanziarie dell'Associazione saranno rappresentate da eventuali acquisti provenienti da disposizioni testamentarie, o da donazioni, nonché dalle entrate provenienti da quote d'associazione, diritti di segreteria, diritti di stazza nuove barche, numeri velici personali, contributi o sussidi..



## *Cat A Italia*

### **Art. 6 - Soci.**

Le categorie di soci sono quattro:

- a) Fondatori (Claudio Conti, Gualerzi Giacomo Eugenio, Bisacchi Bruno, Cortesi Nerio, Marchetti Mauro, Giuseppe Montacuti, Sirri Corrado, Petrucci Michelangelo)
- b) Ordinari
- c) Frequentatori
- d) Onorari

a) Sono soci fondatori i promotori della classe che costituiscono l'Associazione. Essi sono membri permanenti della Classe e soci vitalizi della CAT A ITALIA, salvo che non si configurino condizioni d'incompatibilità. Per l'esercizio del diritto di voto si applicano le norme previste per i soci Ordinari.

b) Possono essere soci ordinari i cittadini italiani o stranieri, proprietari o comproprietari di un'imbarcazione registrata nella Classe e conforme ai requisiti tecnici della Classe. Essi possono essere eletti a ricoprire cariche sociali purché abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età. Possono essere associati Enti, Associazioni, Istituti Italiani, che abbiano acquistato una o più imbarcazioni regolarmente registrate nella Classe. I diritti sociali saranno esercitati dai loro rappresentanti legali.

c) Possono essere soci frequentatori coloro che, pur non essendo proprietari, sono in stretto contatto con la classe in quanto familiari di soci ordinari o componenti abituali d'equipaggi o per qualsiasi altra ragione che il consiglio Direttivo ritenga valida.

d) Possono essere soci onorari quelle persone che abbiano bene meritato nella Classe. Esse sono elette dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo; la nomina dura cinque anni.

Le domande d'Associazione per le categorie di cui ai punti b) e c) devono essere inoltrate alla Segreteria della Classe accompagnata dalla rispettiva quota annua sociale. Sull'accoglimento delle domande stesse, deciderà il Consiglio Direttivo.


### **Art. 7 - Perdita dello stato di socio.**

Lo stato di socio si perde:

a) Per dimissioni. Queste devono essere presentate con lettera raccomandata entro il 31 ottobre di ogni anno;

b) Per cancellazione. Il socio moroso che non abbia provveduto a sanare la sua situazione entro trenta giorni precedenti l'insediamento dell'Assemblea Ordinaria, risulterà cancellato ex-ufficio; a ciò provvederà la segreteria;

c) Per espulsione. Il socio, anche fondatore, che tenga una condotta lesiva dei principi e degli interessi della Classe e della Associazione e che assuma comportamenti contrari ai principi del gioco e del più puro diletto, potrà essere espulso dall'Associazione con decisione del Consiglio Direttivo adottata con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri. Sanzione minore potrà essere una sospensione temporanea dell'attività sociale. Il relativo provvedimento sarà assunto dal C.D. con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri. La sospensione non potrà avere durata superiore a sei mesi. Durante il periodo di sospensione il socio non potrà partecipare ad alcuna delle attività dell'Associazione. Il socio contro cui s'intende istituire la procedura di sospensione o d'espulsione dovrà ricevere le contestazioni di addebito almeno trenta giorni prima della discussione del caso e potrà presentare le proprie deduzioni scritte almeno dieci giorni prima della riunione del C.D. A giudizio unanime dei membri del C.D. la discussione del



## *Cat A Italia*

caso potrà essere in udienza aperta ammettendosi ad esse l'interessato ed eventuali testimonianze.

### **Art. 8 - Diritto di voto dei soci ordinari.**

Il socio proprietario o i comproprietari hanno diritto ad un solo voto, qualsiasi sia il numero delle imbarcazioni in proprietà.

L'età minima per l'esercizio del voto è quella prevista da Federvela per lo svolgimento dell'attività juniores.

I soci frequentatori ed i soci onorari non hanno diritto a voto.

### **Art. 9 - Deleghe.**

I soci aventi diritto a voto possono esercitare il loro diritto anche, quando impediti, facendosi rappresentare da altro socio avente diritto a voto, a mezzo di delega scritta. Ogni socio avente diritto a voto, può essere latore di una sola delega.

### **Art. 10 - Organi dell'Associazione.**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo (C.D.)

### **Art. 11 - Assemblea.**

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto; ad essa spetta di:


- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approvare norme per l'esecuzione dello Statuto;
- c) approvare di massima il programma per le principali manifestazioni agonistiche
- d) eleggere il Consiglio Direttivo
- e) nominare i Revisori dei Conti
- f) modificare il presente Statuto
- g) stabilire le quote sociali, gli importi per i numeri velici personali, per diritti di stazza nuove barche e i diritti di segreteria per i servizi resi ai soci
- h) discutere ed approvare le questioni che siano proposte dai soci o dal C.D. nei casi e nei modi previsti dal presente statuto
- i) decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione.

I Problemi inerenti alla vita dell'Associazione, allo Statuto ed alla determinazione delle quote sociali non possono essere discussi se non formalmente iscritti all'ordine del giorno delle sessioni di Assemblea.

### **Art. 12 – Sessioni Assemblea.**

L'Assemblea si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

### **Art. 13 – Convocazione assemblea.**



## *Cat A Italia*

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, possibilmente in concomitanza con il Campionato Italiano o altra manifestazione di livello nazionale, comunque non oltre il mese di dicembre in un giorno che sarà fissato dal C.D. mediante convocazione, almeno quindici giorni prima, a mezzo posta elettronica, o posta ordinaria (formato cartaceo), se richiesto formalmente da un Socio Ordinario. La convocazione sarà pubblicata sul sito ufficiale della Cat A Italia. L'avviso deve contenere fra gli altri elementi (data; luogo; ecc.) anche l'ordine del giorno. Qualora l'ordine del giorno non venga esaurito in una sola riunione la sessione ordinaria può essere prorogata e l'Assemblea riconvocata immediatamente per il giorno successivo.

### **Art. 14 – Validità Assemblea.**

L'Assemblea è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno metà dei soci aventi diritto. Essa è valida in seconda convocazione, anche mezz'ora dopo, con l'intervento dei presenti aventi diritto, nel caso che la prima convocazione non abbia raggiunto il numero legale. Nel caso di proroga previsto dall'Art. 13, nel giorno successivo l'Assemblea è valida con l'intervento dei presenti aventi diritto.

### **Art. 15 – Votazioni in Assemblea.**

Le decisioni saranno adottate normalmente con votazione per alzata di mano e a maggioranza semplice. Si farà ricorso a votazione segreta quando ciò sia richiesto dalla metà dei presenti all'Assemblea aventi diritti di voto o su decisione, del Presidente in carica.

### **Art. 16 – Modifiche Statuto.**

Per l'approvazione di modifiche del presente Statuto, si chiede la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti all'Assemblea aventi diritto al voto.

### **Art. 17 – Ordine del giorno Assemblea.**

Ogni socio avente diritto al voto, che desidera fare iscrivere un argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, deve presentare una richiesta scritta alla segreteria dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

### **Art. 18 – Sessione straordinaria Assemblea.**


L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta del Presidente o di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto a voto, quando si pongano questioni di stretta competenza dell'Assemblea e da decidere in via d'urgenza. Per la convocazione e la validità delle riunioni dell'Assemblea in sessione straordinaria, valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea ordinaria, di cui agli Artt. 9, 11, 13.

### **Art. 19 - Consiglio Direttivo.**

Il C.D., che rimane in carica per un quadriennio, è composto da un Presidente, e da quattro consiglieri, Ad un consigliere sono affidate le mansioni di Tesoriere.

La distribuzione di tali funzioni sarà decisa dal Consiglio stesso nella prima seduta da tenersi o in momento immediatamente successivo alla seduta dell'Assemblea oppure entro una settimana dalla stessa.

Il Presidente può decidere di delegare ad altri consiglieri particolari responsabilità.



## *Cat A Italia*

Le riunioni del C.D. sono valide quando sono presenti almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti; si delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità decide il voto del Presidente.

### **Art. 19 bis** – Transitorio

Il Consiglio direttivo eletto in occasione dell'Assemblea ordinaria 2005 resterà in carica fino all'Assemblea Ordinaria 2008.

### **Art. 20** – *Elezione del C.D.*

All'elezione dei membri del C.D., qualora non sia raggiunto un voto unanime per alzata di mano, l'Assemblea procede con votazione resa in forma segreta mediante elencazione su scheda di cinque nominativi aventi diritto. Saranno eletti i cinque soci che avranno riportato il maggior numero di voti ma dovrà essere garantito almeno un Consigliere per ciascun Distretto di cui al successivo Art. 26.

### **Art. 21** – *Elezione Presidente e nomine C.D.*

Il Presidente viene eletto dal C.D. nell'ambito del suo seno con votazione resa in forma palese, a maggioranza semplice. Successivamente, nella stessa forma, viene eletto il Tesoriere.

Il Presidente provvede successivamente a distribuire le eventuali deleghe.

### **Art. 22** – *Dimissioni del C.D.*

In caso di dimissioni di una maggioranza dei componenti del C.D. il Presidente deve convocare entro trenta giorni l'Assemblea in sessione straordinaria per il rinnovo di tutte le nomine.

Nel caso di dimissioni di una minoranza dei consiglieri, il C.D. provvederà alla relativa sostituzione avvalendosi dei soci già votati in Assemblea secondo l'ordine dei voti ricevuti.


Se dimissionario è il Presidente si nomina immediatamente un consigliere a norma del secondo comma del presente articolo quindi si passa a nuove elezioni, nell'ambito del C.D. di Presidente e Tesoriere nel modo indicato dall'Art. 21, secondo comma. In caso d'impossibilità ad eleggere il Presidente il C.D. rimane in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria e le funzioni di Presidente provvisorio saranno assunte dal consigliere che in sede di elezione ottenne il maggior numero di voti. In caso di parità le funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano fra i pari. In quella Assemblea ordinaria si passerà a nuove elezioni dei membri del C.D.

### **Art. 23** – *Compiti del C.D.*

Spetta al C.D. di:

a) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo della stagione velica in corso (la stagione velica inizia il 1° settembre dell'anno in corso e termina il 30 agosto dell'anno successivo, coincidente con l'esercizio finanziario, Art. 29 comma secondo) e proporre il bilancio preventivo della stagione velica successiva.

b) deliberare le spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio.



## *Cat A Italia*

- c) proporre le regole di classe in conformità alle indicazioni I.A.C.A., ISAF e FIV e darne la massima diffusione presso i circoli organizzatori delle manifestazioni. Le regole di classe dovranno essere sottoposte all'approvazione di Federvela
- d) nominare, all'occorrenza commissione Tecnica, commissione Sportiva, membri di commissioni internazionali I.A.C.A. e proporre Stazzatori a Federvela
- e) coordinare il calendario sportivo nazionale.
- f) assumere e fare proprie tutte quelle iniziative tendenti allo sviluppo ed all'affermazione della classe nei limiti di quanto fissato dall'Art. 4
- g) assegnare ai propri membri incarichi nei vari settori operativi relativi all'attività della classe
- h) tenere i contatti con I.A.C.A. e con tutte le associazioni di classe di altri paesi esteri
- i) nominare all'occorrenza una speciale Commissione per lo svolgimento dell'attività giovanile.

### **Art. 24. Incompatibilità**

Le cariche del C.D. sono incompatibili con interessi finanziari o commerciali nella costruzione e nella vendita di imbarcazioni della Classe A o di Classi analoghe o concorrenti o con incarichi direttivi in altre Classi riconosciute o no dalla F.I.V.

### **Art. 25 - Incarichi.**

Il C.D. ha la facoltà di incaricare soci di attività specifiche e di nominare Commissioni per analizzare particolari questioni o indicare risoluzioni. I membri di tali Commissioni possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione. Gli incarichi sociali ai soci cessano con il loro completamento e le attività delle Commissioni cessano, in ogni caso, con lo spirare del mandato del C.D. che li ha nominati.

### **Art. 26 - Organizzazione territoriale.**


Al fine di assicurare alla Associazione la massima prontezza ed agilità di funzionamento ed al tempo stesso garantirle l'aderenza immediata alle esigenze locali anche in vista dello sviluppo capillare della Classe, il territorio nazionale di influenza dell'Associazione stessa viene suddiviso in 3 Distretti, ovvero Nord (zone FIV I-XII-XIII-XIV-XV) Centro (zone FIV II-IV-X-XI) Sud tutte le altre.

Ogni distretto esprime almeno un Consigliere, il quale avrà più specificatamente il compito di curare gli interessi della Classe nell'ambito del Distretto e nei rapporti interdistrettuali, compresa l'attività di relazione con le strutture decentrate di Federvela, i Circoli Velici ed i soci residenti nel distretto. L'attività locale dovrà essere in ogni modo coordinata con quella nazionale.

### **Art. 27 - Commissione tecnica. Certificato di stazza.**

La Commissione Tecnica (C.T.), quando nominata, è composta di tre membri e costituisce anche organo consultivo del C.D. per quanto concerne il regolamento di stazza, le eventuali modifiche, integrazioni ed interpretazioni. Nessuna imbarcazione può prendere parte a regate ufficiali della Classe, se il proprietario non è in possesso di un valido certificato di stazza. Si applicano comunque le "Regole per lo svolgimento dell'attività agonistica nazionale" approvate dall'Assemblea, le disposizioni FIV e ISAF

### **Art. 28 - Quota d'associazione**



## *Cat A Italia*

La quota di associazione deve essere versata al momento della domanda di ammissione ed in seguito, per il rinnovo, entro l'inizio della prima regata dell'anno alla quale si prende parte. I soci che non avessero versato la quota entro il termine previsto, saranno considerati sospesi dall'Associazione fino alla data dell'Assemblea ordinaria e se a quella data ancora morosi, cancellati ex-officio.

### **Art. 29 - Mansioni dei membri del C.D.**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, è responsabile della tenuta dei verbali d'Assemblea e di Consiglio, coordina e dirige tutta l'attività dell'Associazione. Per l'esercizio delle sue funzioni il Presidente in caso di necessità può farsi coadiuvare da collaboratori interni o esterni all'Associazione Cat A Italia, purché vi sia il parere favorevole del C.D.

Partecipa con diritto di voto, direttamente o attraverso altra persona formalmente delegata, al World General Meeting I.A.C.A.

Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione economica e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri e documenti contabili. L'esercizio finanziario inizia il 1 settembre e finisce il 30 agosto di ogni anno.

### **Art. 30 - Collegio dei Revisori dei conti.**

Il Collegio è costituito da tre membri eletti dall'Associazione per la durata di quattro anni, scegliendoli anche fra persone estranee all'Associazione.

### **Art. 31 - Referendum.**

Per problemi urgenti, volti a stimolare la più puntuale ed ampia attenzione e partecipazione degli associati all'organizzazione della Classe e per garantire la massima rispondenza delle decisioni agli interessi dell'Associazione, gli organi decisionali potranno indire referendum via posta elettronica o posta ordinaria, se richiesto formalmente da un Socio Ordinario, fra tutti i membri dell'Associazione su problemi di particolare rilievo che potranno insorgere, anche per lo sviluppo e l'affermazione della Classe. Alla nomina dell'apposita Commissione Elettorale per lo svolgimento regolare del referendum e la verifica dei risultati provvederà il C.D.

### **Art. 32 - Scioglimento dell'Associazione.**

L'Associazione, che ha durata illimitata, conseguentemente ad esaurimento, a caduta o per impossibilità di svolgere il suo scopo può essere sciolta. La decisione deve riportare il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto a voto, tra i quali anche i fondatori, anche se in quel momento questi non siano proprietari o comproprietari di un'imbarcazione.

Approvato il 6 settembre 2005 dall'Assemblea Ordinaria della Cat A Italia Associazione

Firmato

Stefano Sirri	Segretario
Marco Rossi	Tesoriere
Alberto Farnesi	Consigliere
Luigi Blancato	Consigliere
Marco Gaeti	Consigliere